

## **PROPOSTA DI LEGGE PER LA DEFINITIVA STABILIZZAZIONE DEI PRECARI/DISCONTINUI DEL CORPO NAZIONALE**

Stante valori ultimo censimento 65.000.000 abitanti, l'Italia è il quarto paese dell'Unione europea per popolazione (dopo Germania, Francia e Regno Unito). La sua densità demografica è di 2105 abitanti per chilometro quadrato, più alta della media dell'unione.  $65.000.000/1500$  (un V.F. per ogni 1500 abitanti media europea) = 43.300.

Attualmente il personale operativo conta di 28.000 unità – mancano all'appello circa 15.000 vigili del fuoco, a questi numeri si aggiunge il turn-over annuale che dal 2008 non è mai stato considerato, di pensionamenti che si aggira intorno alle 500 unità annue.

Come USB riteniamo che proprio dalla punta di diamante del lavoro precario nel corpo nazionale V.F. si possa con questa proposta di stabilizzazione generalizzata e assunzione programmata e porre fine al ricorso al lavoro precario.

Chiediamo: l'incremento spettante delle dotazioni organiche di tutti i comandi (attuale tabella A del D.lsg. 217), più il confronto con la dimensione morfologica delle macro aree (aree metropolitane) - per il riconoscimento della copertura di tutto il territorio nazionale del soccorso tecnico urgente – creando occupazione di tutti i posti precari – con l'intento di bloccare lo sperpero di denaro pubblico a favore di imprese che non danno garanzie ai lavoratori e qualità del servizio.

Assunzione di tutti i precari che a vario titolo hanno operato in attività di soccorso nei comandi provinciali acquisendo notevole esperienze e capacità – avendo operato in diversi scenari di soccorso – personale che oggi si

trova in una condizione di sfruttamento e nello stesso tempo disoccupato.

Concorso a soli titoli ... riservato ai lavoratori con contratto precario o inseriti nelle graduatorie degli ultimi concorsi (814) – il personale inserito nei quadri operativi non deve aver superato il 40 anno di età – il personale ultra 40enne deve essere inserito come previsto dal successivo articolo 2 comma c.

### Art. 1

(Finalità)

Il governo con la presente Legge ha come obiettivo il pieno riconoscimento delle attività di soccorso tecnico urgente svolto dal corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché sul piano dell'iter formativo, dello status giuridico/professionale, responsabilizzandone le funzioni e il ruolo, in materia di soccorso e calamità. Le attività di soccorso tecnico urgente devono diventare un punto di riferimento per qualsiasi politica di sviluppo dei servizi di soccorso alla popolazione, sia sul piano delle emergenze nazionali che della programmazione, della gestione e dell'organizzazione delle colonne mobili regionali .

### Art. 2

(Obiettivi)

La legge si prefigge di:

a) incentrare il modello organizzativo rivedendo le P.O. sull'appropriatezza delle prestazioni rispetto alle necessità che pervengono dal territorio, sulla tempestività e la continuità del soccorso tecnico urgente, sulla comunicazione con gli utenti in materia di cultura della protezione civile e della prevenzione nel paese;

b) consentire una corretta gestione di funzioni ed attività del soccorso tecnico urgente; per equilibrare i costi ai benefici e, quindi, migliorare lo standard qualitativo e quantitativo del soccorso alla popolazione;

c) restituire a nuove figure di supporto logistico (mense – officine – laboratori – pulizie) ed attività amministrative, migliorando la qualità e l'immediatezza dei soccorsi alla popolazione;

d) potenziare il soccorso tecnico urgente territoriale e nazionale, nel riconoscimento del principio di sussidiarietà, tra le regioni in caso di calamità per far fronte al dissesto idrogeologico in cui versa il nostro paese;

e) garantire a tutta la popolazione gli stessi standard di soccorso tecnico urgente;

f) sviluppare le competenze in ambito di soccorso sanitario affinché, il CNVVF, in convenzione con le Regioni possa concorrere al sistema di soccorso sanitario d'emergenza (118).

g) Reinserimento personale volontario, che non è possibile far entrare a nessun titolo nei ruoli VVF, nel mondo del lavoro.

#### Art.2 bis

(reinserimento del personale volontario nel mondo del lavoro)

1. Per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di personale non dirigente, è disposta una riserva obbligatoria pari al venti per cento, di posti a favore dei volontari dei vigili del fuoco che abbiano svolto almeno centosessanta giorni di servizio. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali

amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero dell'Interno copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente.

2. Se la riserva per i volontari dei Vigili del fuoco, nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi precedenti non può operare integralmente o parzialmente, perché da' luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne è prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione procede ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.

#### Art. 3

(Servizio di soccorso )

1. È Istituito il Servizio nazionale di, previsione, prevenzione, protezione civile e soccorso tecnico e sanitario urgente.

2. È attivato presso l'Ufficio regionale un numero verde, aperto a tutti i cittadini e comandi provinciali, sale operative di informazione pubblica: calamità, terremoti alluvioni smottamenti). Le modalità saranno stabilite tramite decreto Ministeriale, sentito il parere delle OO.SS, da emanare entro 90 gg. dall'entrata in vigore della presente Legge.

#### Art. 3 bis

*(Potenziamento degli organici del ruolo dei vigili del fuoco)*

1. Per garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le di-

sposizioni del presente articolo sono volte ad assicurare, nel quinquennio 2014-2018, la copertura del *turn over* pari al 100 per cento per il solo personale operativo, anche a fronte dei passaggi di qualifica verticali di personale nella qualifica di vigile del fuoco.

2. Per la copertura dei posti nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto del Ministero dell'interno n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2016 dall'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, nonché degli idonei del concorso pubblico per 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, la cui graduatoria è a tal fine prorogata al 31 dicembre 2016. Ai fini di una più celere attuazione del piano quinquennale di assunzioni di cui al comma 1, successivamente all'espletamento delle procedure di cui al periodo precedente il Ministero dell'interno, entro il 1º gennaio 2015, provvede a formulare una nuova graduatoria di stabilizzazione di tutto il personale vigile del fuoco volontario che abbia svolto il servizio discontinuo alla predetta data, senza limiti di età, attraverso la formazione di una graduatoria che prediliga

nell'ordine: i disoccupati, i familiari a carico, i più anziani di decreto, i più anziani per età anagrafica.

2 bis. Si razionalizzano i nuovi corsi formativi da Vigile del Fuoco Volontario, fino alla determinazione numerica del personale realmente necessario per le esigenze operative dei Distaccamenti Volontari. I nuovi percorsi di formazione dei VVF volontari tenderanno ad assumere solo personale relativo alle esigenze dei distaccamenti volontari;

2 ter. I vigili del fuoco volontari reclutati dopo la data del 01/01/2015, rientreranno sotto la disciplina della L.266/91, così come quelli che non parteciperanno alla stabilizzazione o che non ne abbiano i requisiti. Il Dipartimento dei VVF, insieme alle OO.SS. con parere vincolante ed a maggioranza, avvierà decreto attuativo entro 6 mesi dall'entrata in vigore della predetta Legge;

2 quater. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i nuovi reclutamenti del personale volontario saranno destinati ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni d'età, che abbiano preferibilmente conseguito un mestiere o un diploma tecnico, dopo un periodo formativo di tre mesi, dureranno in carica tre anni superati i quali per poter rimanere nel CNVVF, dovranno superare un concorso interno per transitare nei ruoli permanenti. Modalità e tempi saranno stabiliti dal Dipartimento insieme alle OO.SS. rappresentative entro 6 mesi dall'entrata in vigore della predetta Legge;

3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, all'articolo 13, comma 4, del de-

creto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, nonché agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 agosto 2004, n. 226, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'ambito delle assunzioni per l'accesso alla carriera dei vigili del fuoco la riserva di posti nella percentuale del 45 per cento in favore del personale volontario in ferma breve e prolungata nelle Forze armate è rideterminata nella misura del 25 per cento per le graduatorie di concorso pubblico e del 55 per cento per le graduatorie dei volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 10 per cento per il Servizio Civile ed il restante 10 per cento da pubblico.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, si terranno due distinti albi:

a. Lista A, in cui transiteranno i vigili volontari che fino a questa data hanno prestato servizio discontinuo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – comma 1 e 2, lettera a, iscritti nell'apposito albo, per essere impiegati in servizio esclusivamente in caso di particolari necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale fino ad esaurimento della lista come indicato nel precedente comma 2quater, 2° capoverso, del presente articolo.

b. Lista B, in cui i vigili volontari, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – comma 1 e 2, lettera b, possono essere iscritti a domanda nell'apposito albo, per essere impiegati in servizio esclusivamente per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, per richiami connessi al servizio di soccorso pubblico.

c. I VFP3 godranno di graduatoria a se stante a livello nazionale. Una volta

terminato il periodo di 3 anni, può essere prevista una sola rafferma di 1 anno, o il passaggio a Vigile Volontario nella lista B del Comando di residenza.

d. Di contro i Vigili Volontari e Discontinui che alla data del 01/01/2015 sono iscritti nelle due relative liste, possono transitare tramite concorso con procedura semplificata alla ferma di 3 anni con una percentuale del 60%, per i VFP4 delle forze armate per il 20%, per servizio civile e pubblico rispettivamente del 10%.

4 bis. Per le assunzioni di cui al comma 3 a partire dal 2019 si rideterminano le riserve di posti in deroga, come segue:

1. percentuale in favore del personale volontario in ferma breve e prolungata nelle Forze armate: 20 per cento;
2. Percentuale in favore delle graduatorie dei volontari della lista A, B e dei Volontari VF in ferma prefissata di 3 anni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 60 per cento (di cui il 100% della riserva per i primi 3 anni alla sola lista A, successivamente ai 3 anni, al 50% per i facenti parte della lista A, 40% per i Vvfp3 fino ad esaurimento delle componenti della lista A, e per il 10% per i facenti parte della lista B);
3. Percentuale a favore del Servizio Civile: 10 per cento;
4. Percentuale in favore del pubblico: 10 per cento;

4 ter. Per gli accessi in tutte le altre amministrazioni pubbliche, si determinano una riserva di posti con percentuale del 20 per cento per le figure indicate nel precedente comma 2 quinquies, con almeno 3 anni di servizio, per valorizzare le competenze acquisi-

te in detti anni e sfruttarle all'interno di altri posti di lavoro.

1. È autorizzata l'assunzione nell'ONA delle sole figure indicate nel comma 2 quinquies con almeno 3 anni di servizio.

4 quater. Viene ridimensionato il numero di sedi volontari sul territorio nazionale, che dovranno posizionarsi esclusivamente in quei territori ove (nel caso in cui si verifichino interventi tra i 100 e 200 annui?????) si renda necessaria la presenza di un distacco dei Vigili del Fuoco, per coprire un particolare territorio orograficamente difficoltoso da raggiungere dalle altre sedi permanenti, o che comunque porti ad un prolungamento eccessivo dei tempi di attesa per l'utenza.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 2 quater e 4 ter, si provvede a valere sugli stanziamenti di spesa per la riduzione delle assunzioni dei volontari come da precedente comma 2 bis, con l'alienazione dei distacchi volontari ritenuti in eccesso come da precedente comma 4 quater, con lo spostamento delle sedi VVF ancora in affitto in sedi demaniali come previsto dalla Spending Review, con la reinternalizzazione dei servizi ormai da anni appaltati ad esterni (servizio 118, elisoccorso, etc.) Alla copertura degli eventuali maggiori oneri si provvede, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Compiti del Servizio Regionale)

1. Al servizio è attribuita la diretta responsabilità e la gestione dello studio/ricerca, della previsione e prevenzione del soccorso tecnico urgente;

a) concorre alla programmazione e alla realizzazione degli obiettivi di salvaguardia e protezione del patrimonio pubblico e privato;

b) identifica, attraverso un monitoraggio costante, i fabbisogni della popolazione e formula i relativi obiettivi di risposta;

c) organizza e gestisce le risorse umane e materiali ai fini dell'erogazione del S.T.U. (soccorso tecnico urgente) e di prevenzione e divulgazione del processo di salvaguardia;

d) promuove la ricerca e la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di nuovi protocolli operativi, con altri enti che concorrono alle attività di soccorso e ricerca al fine di migliorare la soluzione dei problemi di tecnica interventistica e prevenzione dei rischi;

e) promuove progetti di ricerca relativamente all'area professionale di competenza, anche in collaborazione con l'Istituzione universitaria, le ASL, L'INAIL, L'INGV, L'ISS, enti di ricerca ed altro.. salvaguardia del patrimonio culturale del paese in caso di calamità;

f) organizza e gestisce ogni altra attività svolta a perseguire le finalità di cui all'articolo 1, nonché quella di gestione, controllo e verifica della qualità del soccorso erogato, mediante la definizione di protocolli valutativi e l'adozione di specifici indicatori;

g) promuove progetti di formazione per adeguare le competenze necessarie ai fini del miglioramento del S.T.U. e della professionalità;

h) stabilisce le convenzioni con le Regioni per la concorrenza nell'espletare il Servizio di soccorso sanitario;

## Art. 5

(Aree di intervento)

1. Il Servizio è articolato su tre differenti aree di intervento:

- a) area provinciale - formazione e ricerca,
- b) area regionale monitoraggio dei comandi provinciali V.F di competenza ;
- c) area nazionale – calamità ed emergenze

(Area territoriale provinciale)

(area regionale)

(Area formazione e di ricerca e sperimentazione)

## Art. 6 (copertura finanziaria)

Ripresa fondi derivati dall'esistenza sottobordo delle aree nazionali ed internazionali porti ed aeroporti, ripresa attività di sperimentazione e sviluppo nostro centro studi esperienza per la certificazione di impianti e materiali antincendio e a norma DL81. Ripresa fondi convenzione e rapporti enti locali per servizi di salvaguardia linea trans frontiera e soccorso tecnico urgente zone Koper (SLO) e area C Carinzia (AU). Fondo straordinario del governo per assicurare la copertura del soccorso tecnico urgente su tutto il territorio italiano ( a fortiori che oggi il 30 % della popolazione non è raggiunto in temi adeguati dal soccorso);

Propri fondi strutturali del ministero dell'interno utilizzati per il richiamo del personale precario (40 mln circa);

Propri fondi del ministero dell'interno per l'assunzione di personale dovuto al turn-over (circa 1000 unità)

Fondi della comunità europea finalizzati all'occupazione (.....) e regionali per le campagne antincendio estivo

Utilizzo propri fondi del personale posto in quiescenza e non riassunto (circa 500 all'anno per una spesa stimata in 30 mln);

Propri fondi recuperati attraverso la reinter-nalizzazione dei servizi esternalizzati (mense, pulizie, ricarica estintori, etc.);

Risparmi di gestione derivanti dall'introduzione di sistemi per il contenimento energetico delle sedi di servizio;

Introduzione di software opensource e del copy left;

Promozione e vendita del logo e della scritta "Vigili del Fuoco" attraverso merchandising;

Eliminazione pagamento dei VV.F. volontari come da Legge 11 agosto 1991, n.266;

Blocco di tutti i nuovi corsi di nuovo ingresso per i vigili volontari. Così come già previsto dall'art.1 comma 419 Legge 296/2006;

Eliminazione dei fitti passivi, attraverso il trasferimento in sedi di proprietà, stipulando collaborazioni con l'Agenzia del demanio, sentito il parere vincolante delle OO.SS. e dopo referendum tra i lavoratori;

Alienazione dei due aerei Piaggio P180 di proprietà dell'amministrazione VV.F.;

Alienazione delle cosiddette "auto blu" ed introduzione dei "buoni taxi", che eliminano i costi di acquisto, manutenzione, stoccaggio e lavaggio dei mezzi;

Eliminazione delle consulenze;

Rilancio e valorizzazione immobili dell'ONA.

Per le modalità di attuazione della presente legge il governo, approverà entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, apposito regolamento sentito il parere delle Commissioni competenti ...

(Regolamento)